

**CITTA' DI ACERRA
PROVINCIA DI NAPOLI**

Ordinanza n. 60

IL SINDACO

PREMESSO che con propria ordinanza n. 23 del 07.02.2002 veniva disciplinata in via sperimentale ed innovativa la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ottenendo risultati apprezzabili ed in linea con lo spirito della normativa in materia tesa ad un' organizzazione dell'azienda di commercio più libera dai vincoli burocratici per meglio adattarsi alle esigenze dei cittadini utenti;

VISTO che nel periodo dell'amministrazione prefettizia è stata emessa ordinanza n. 12 del 14.06.2002 che modificava la precedente regolamentazione riconducendola a schemi rigidi non confacenti alle effettive esigenze sia degli utenti che degli operatori commerciali, tanto che è stata modificata ed integrata con successiva disposizione del 12.11.2002 che ha consentito l'apertura domenicale ai soli esercenti della media distribuzione;

RITENUTO, anche a seguito di segnalazioni e lamentele di diversi commercianti, di dover ripristinare condizioni di equità e modernizzazione del modello regolamentare;

CONSIDERATA ancora valida e nell' interesse collettivo la disposizione di cui alla citata ordinanza Sindacale n. 23 del 07.02.2002;

VISTI gli artt.11 e 13 del D.Lg.vo 114/98 recanti disposizioni in materia di orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali;

VISTO l'art.36 comma 3 della legge 08.06.1990, n.142 e successive modifiche ed integrazioni;

SENTITE le organizzazioni di categoria e preso atto di una non perfetta convergenza su quanto con la presente si dispone;

AUSPICANDO, nel rispetto delle libertà individuali e delle facoltà che con la presente si concedono, autonomi accordi delle diverse categorie merceologiche tese ad una sinergica azione di rilancio della rete commerciale acerrana ed una maggiore e più moderna cooperazione tra gli operatori del settore commercio;

DICHIARANDO la piena disponibilità di questa Amministrazione a recepire proposte nella direzione di rendere più competitiva ed avanzata la rete di distribuzione locale.

ORDINA


Con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione:

1. *L'esercizio del commercio è consentito nella fascia oraria 07.00 – 22.00 nei limiti di 13 (tredici) ore giornaliere liberamente determinate dall' esercente. Tale limite non si applica per gli esercizi che ricadono nelle parti di territorio definite isole pedonali;*
2. *E' abolito l'obbligo della chiusura infrasettimanale;*
3. *L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante esposizione di cartello o altri mezzi idonei all'informazione;*
4. *E' data facoltà di apertura in orario antimeridiano 08.00 – 14.00 nelle giornate festive e domenicali, tale facoltà è per l'intera giornata per gli esercizi ricadenti nelle isole pedonali;*
5. *Ai sensi del comma 1 art.13 del D.lgs. 114/98 le presenti disposizioni non si applicano alle seguenti tipologie di esercizi: Rivendita di generi di monopolio, gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi ed ai complessi turistici ed alberghieri, gli esercenti di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali, alle rivendite dei giornali, le gelaterie, le gastronomie, le rosticcerie, le pasticcerie, gli esercenti specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo ed artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, e le sale cinematografiche.*
6. *La presente revoca ogni altra precedente disposizione in materia.*

Copia della presente sarà notificata alle forze dell'ordine e resa pubblica mediante affissione di manifesto.

Acerra, li 3 **MAG. 2003**

*L'Assessore alle Attività Produttive
- Sig. Attilio Tortora -*



*Il Sindaco
- Dr. Michelangelo Riemma -*

